COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

SEDUTA DEL 30.01.2024 **DELIBERA NR. 6**

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Di Giulio Carmine per attività lavorativa art 53 c. 5 e 7 del D.Lgs nr. 165/2001 e s.m.i. presso l'ufficio tecnico del Comune di Borrello.-

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di gennaio, alle ore 08:25, con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco dott.ssa NUCCI Nunziatina e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI Nunziatina	Sindaco	x	
2	D'ABRUZZO Pasquale	Vicesindaco	X	
3	LOMBARDOZZI Vincenzo	Assessore		X
		TOTALI	**2**	**1**

Partecipa alla seduta il dott. Domenico DI GIULIO, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
(delibera, pagine interne)
==========

La proposta è stata istruita e redatta con il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art. 49 T.U.E.L. n. 267/00) dal sottoscritto Vice-Segretario Comunale nonché Responsabile del Servizio Finanziario.
Data: 30.01.2024

Il Vice-Segretario Comunale
f.to Dr. Di Giulio Domenico

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Di Giulio Domenico

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Di Giulio Carmine per attività lavorativa art 53 c. 5 e 7 del D.Lgs nr. 165/2001 e s.m.i. presso l'ufficio tecnico del Comune di Borrello.-

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:
VISTO il Decreto Legislativo nr. 165 del 30.03.2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (cd. Testo Unico sul pubblico impiego, T.U.P.I.);
ATTESO:
- che l'art. 2 del D.Lgs. citato stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- che l'art. 4 del medesimo D.Lgs. nr. 165/01 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione degli obiettivi, programmi e direttive generali;
- che il successivo art. 5 dispone che le pubbliche amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 citato;
- che l'art. 88 del T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. nr. 267/2000 (T.U.E.L.) estende alle Autonomie locali l'applicazione del T.U.P.I.;
- che i successivi artt. 89 e 91 del T.U.E.L. attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza ad assumere determinazioni organizzative in materia di personale;
RICHIAMATI:
- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui *"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti."*;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale *"le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione"*;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *"gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
DATO ATTO che l'art. 1, comma 557, della Legge nr. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) testualmente recita: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;
RILEVATO CHE la Sezione di Controllo Regionale per il Piemonte nella Delibera nr. 223/2012, con riferimento agli incarichi ex art. 1, comma 557, della summenzionata Legge, ha chiarito che:
- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente;
- la stessa non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;
- in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, inoltre, si ritiene che sia sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di

provenienza. Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale;
Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione Prima n. 2141 del 25/05/2005 avente ad oggetto "Problematiche interpretative di personale dipendente degli enti locali: art. 1 comma 554 legge 30/12/2004 n. 311", ai sensi del quale *"l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali"*;
RICHIAMATA, INOLTRE, la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali nr. 2 del 26.05.2014 che, richiamando il parere della Sez. 1 nr. 3764 del 11.12.2013 del Consiglio di Stato, ha rammentato che, l'art. 1, comma 557 della legge nr. 311/2004, si configura come normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1 del D.lgs. nr. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali;
VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge nr. 183 del 12.11.2011, ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
VISTO, ALTRESÌ, l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. nr. 90/2014, convertito nella legge nr. 114/2014, che all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, ha inserito le seguenti disposizioni: *"Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge nr. 296 del 27.12.2006 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*;
DATO ATTO che la Sezione Autonomie con Deliberazione nr. 23 del 20.06.2016 ha osservato che la prestazione aggiuntiva di cui all'art. 1, comma 557, della Legge nr. 311/2004 andrà ad inquadrarsi necessariamente all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. nr. 78/2010 per la quota di costo aggiuntivo;
POSTO che l'autorizzazione dell'esercizio di attività extra istituzionale deve essere disposta secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità del dipendente, tali peraltro da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
VISTA la nota prot. nr. 314 del 30.01.2024, acclarata al protocollo di questo Comune in data 30.01.2024 al nr. 356, con la quale il Comune di Borrello (CH) richiede il nulla osta/autorizzazione all'utilizzo del dipendente geom. Carmine Di Giulio in seno all'ufficio tecnico del Comune di Borrello per nr. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. nr. 165/2001;
DATO ATTO che il citato incarico dovrà essere espletato dal dipendente Carmine Di Giulio al di fuori del normale orario di servizio e senza alcun onere a carico di questa Amministrazione;
RITENUTO che non intercorre alcuna incompatibilità e/o conflitto di interessi di cui all' art. 53 del D.Lgs. nr. 165/01 e che, quindi, non esistono cause ostative, né di contrasto di interessi tra detta attività e le funzioni comunali cui è preposto il dipendente, ma che al contrario questo incarico può costituire un arricchimento professionale del dipendente, di cui anche l'Ente può avvantaggiarsi;
VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica dal Vice-Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
DI AUTORIZZARE, come da richiesta pervenuta dal Comune di Borrello (CH) con nota prot. nr. 314 del 30.01.2024, acclarata al protocollo di questo Comune in data 30.01.2024 al nr. 356, a norma dell'art. 53 del Decreto Legislativo nr. 165 del 30.03.2001, il dipendente DI GIULIO Carmine, in servizio a tempo pieno presso l'Area Tecnica di questo Ente, categoria D, posizione D5, affinché possa prestare attività retribuita presso l'ufficio tecnico del Comune di Borrello, al di fuori dell'orario di servizio per nr. 12 (dodici) ore settimanali, fino al 30.06.2024.
DI DARE ATTO che le suddette prestazioni dovranno essere espletate dal dipendente Sig. DI GIULIO Carmine al di fuori del normale orario di servizio senza alcun onere a carico di questa Amministrazione.
DI DARE ATTO che il compenso corrisposto al suddetto dipendente dovrà essere comunicato a questo Ente al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 53 del D. Lgs. nr. 165/2001, connessi alla rilevazione annuale dell'anagrafe delle prestazioni.
DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta, per questo Ente, alcun aggravio di spesa e/o implicazioni di carattere finanziario.
DI TRASMETTERE copia del presente deliberato al Responsabile dell'Area Tecnica, nonché al Comune di Borrello (CH) presso cui il medesimo è stato chiamato a svolgere gli incarichi.
DI DISPORRE, anche ai fini di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/01, l'invio del presente deliberato all'Ufficio Personale/Segreteria del Comune per i conseguenti provvedimenti esecutivi.
DI TRASMETTERE il presente deliberato all'Albo pretorio on line ed alla sezione Amministrazione Trasparente.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000, in ragione dell'urgenza manifestata per le vie brevi dal Sindaco dell'Ente richiedente.

LA GIUNTA COMUNALE

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;
ATTESA l' urgenza di provvedere,
Con voto unanime, espresso in forma palese,

D E L I B E R A

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati;
successivamente
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere per i motivi esplicitati;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge;

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Nunziatina Nucci

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico Di Giulio

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo pretorio del Comune, ivi resterà in libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.
-Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sant'Angelo del Pesco, lì 08/02/2024.

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico Di Giulio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per 15 giorni consecutivi, a partire dal 08/02/2024 al 23/02/2024 a norma dell' art. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. nr. 43
Sant'Angelo del Pesco, lì 08/02/2024

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico Di Giulio

Copia Conforme all'originale.
Sant'Angelo del Pesco, lì ……

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Di Giulio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

( ) Il giorno ..... per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
(X) Il giorno 30/01/2024 a norma dell' art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, lì 30/01/2024.

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico Di Giulio